

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'Albergo

| Contraente : | | |
|--------------|--|------|
| | | |
| Polizza n°: | | |



mod. VO10/02

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

mod. VO10/02 Contraente: Polizza n°:

PARTE COMUNE A TUTTE LE SEZIONI

1. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione: il contratto di assicurazione.
- Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Franchigia: importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
- Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- Scoperto: importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Società: Generali Italia S.p.A..

A

- Apparecchiature elettroniche: "Computer", impianti ed apparecchiature telefoniche, impianti ed apparecchiature televisive e radiofoniche, impianti di segnalazione e di allarme; macchine per ufficio elettriche ed elettroniche; macchine per scrivere e calcolo, fotocopiatrici, fax, registratori di cassa, fatturatici, bilance; giochi elettronici; il tutto inerente all'attività esercitata. Sono comunque escluse le cose dei "Clienti", consegnate e non consegnate.
- **Archivi:** archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "archivi informatici" e "programmi in licenza d'uso".
- Archivi informatici: dati e "Programmi di utente" per "Computer", contenuti su "Supporti informatici".
- Armadio corazzato: mezzo di custodia avente:

 \mathbf{C}

- pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm; estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- peso minimo: 300 kg.

• Cassaforte: mezzo di custodia avente:

- pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure su profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti.
- serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- peso minimo: 200 kg.

• Cassaforte a muro: mezzo di custodia avente:

- pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm; battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso; spessore del battente massiccio non inferiore a 10 mm;
- movimento di chiusura: azionante catenacci ad espansione multipla od a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato delle cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

• Clienti: persone che:

- alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza);
- pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.
- Computer: apparecchiature e macchine elettroniche di elaborazione dati e relative

- unità periferiche e di trasmissione dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e simili apparecchiature).
- Contenuto: mobilio, arredamento, attrezzatura, provviste in genere, biancheria, tappeti, oggetti d'arte, quadri e quant'altro inerente all'attività esercitata. Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto, tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di frigoconservazione, apparecchiature ed impianti di cottura, di lavanderia e stireria, aggiunti dall'Assicurato locatario.

Sono esclusi i "Veicoli a motore".

Sono altresì escluse le cose dei "Clienti", consegnate e non consegnate.

- Contratto di assistenza tecnica: contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
- Cose consegnate: cose portate dai "Clienti" e consegnate in custodia all'albergatore, diverse da "Veicoli a motore".
- Cose non consegnate: cose portate dai "Clienti", non consegnate in custodia all'albergatore, e che ivi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio, diverse da "Veicoli a motore".

 \mathbf{E}

- Effetti personali: oggetti di vestiario e indumenti in genere, calzature, borse e valige, oggetti per la cura della persona ed oggetti personali in genere. Non sono compresi "Preziosi", "Valori" e "Veicoli a motore".
- Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

 \mathbf{F}

- Fabbricato: l'intera costruzione edile compresi fissi ed infissi, impianti tecnici, come pure i parcheggi destinati a ricovero degli autoveicoli del Contraente, suoi familiari, dipendenti e clienti, sia entro i locali sia all'aperto, appositamente attrezzati, e gli altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Se l'esercizio non occupa l'intero fabbricato si considera la sola parte costituente l'esercizio stesso, compresi i locali di soffitta, di cantina, di ripostiglio e le pertinenze anche se separate quale quota parte costituente proprietà comune.
- Furto: impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

I

• Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

PARTE COMUNE

L

- Lastre esterne: lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocati all'esterno dell'esercizio su vetrine, porte, finestre o insegne infisse nei fabbricati, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Non sono comprese le fonti di luce non costituenti insegna.
- Legno lamellare (strutture in): quelle ottenute con procedimento industriale da tavole unite "testa a testa" nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito. Sono convenzionalmente considerate "incombustibili".

M

• Malattia pandemica o epidemica: qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

P

- Preziosi: oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e
 perle naturali o di coltura; raccolte e collezioni; il tutto per esclusivo uso personale.
- Programmi di utente: sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili
 dai "Computer" che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da
 propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso
 specificatamente incaricati, leggibili a macchina e memorizzabili su "Supporti
 informatici".
- **Programmi in licenza d'uso**: sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dai "Computer" che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su "Supporti informatici".

R

 Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, mediante violenza alla persona o minaccia. \mathbf{S}

- **Scoppio**: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- **Serramenti**: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
- **Supporti informatici**: schede, dischi e nastri per macchine elettroniche ed elaboratori elettronici.

 \mathbf{T}

Tetto - Copertura - Solai:

- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti:
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

V

- Valori: denaro, carte valori, valori bollati e titoli di credito.
- **Veicoli a motore:** veicoli a motore e relativi rimorchi di cui al comma 2 dell'art. 47 del Codice della Strada.
- Vetri stratificati di sicurezza: pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati a "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo/antieffrazione" conformi alla norma UNI 356.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2.2

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

I premi devono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta

di pagamento del premio

sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell'intermediario;
- per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
- fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.
 - In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell'annualità.
 - In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

- (*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
- (**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Art. 2.3

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.4

Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.5

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.6

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di trenta giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 2.7

Indicizzazione

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento inviando raccomandata all'altra Parte almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i codici di clausole speciali, il codice A343.

Art. 2.8

Proroga e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta dell'assicurazione giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno) con il massimo di due anni.

> Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 2.9

Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 2.10

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 2.11

Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.12

Rinvio alle norme Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. di legge

mod. VO10/02

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

"AL COMPLETO" SEZIONE INCENDIO FABBRICATO

1. COSE ASSICURATE

Art. 1.1

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni – anche se di proprietà di terzi - che rientrano nella partita "Fabbricato", di pertinenza dell'attività ricettiva specificata in polizza, che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o, per i soli magazzini e depositi serventi l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 200 metri:

Valore di ricostruzione e rimpiazzo

L'assicurazione è prestata per il "Fabbricato", in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area

2. RISCHI ASSICURATI

Art. 2.1 - Danni materiali e diretti

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:

- a) **incendio**, compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno:
- b) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) **esplosione** e **scoppio**, anche se verificatisi all'esterno dei fabbricati, non causati da ordigni esplosivi;
- d) implosione;
- e) onda sonica;
- f) caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore immobile di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **urto veicoli** non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. *Sono esclusi i danni a veicoli con targa*;
- La Società si obbliga a indennizzare altresì:
- j) i danni conseguenziali da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse.

Rottura delle "Lastre esterne"

Se assicurata la partita "Lastre esterne", la Società risponde, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati alle lastre esterne derivanti da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici ma esclusa comunque l'azione della grandine;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga dell'art. 3.1 lettera b) della presente Sezione, i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La garanzia è operante solamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.

Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile. Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati al precedente art. 2.1 della presente Sezione (incendio, esplosione o scoppio, ecc.), il limite di indennizzo per singola lastra è di euro 2.500,00. La Società risponde inoltre, nell'ambito della somma assicurata alla partita "Lastre esterne", anche di eventuali danni causati alle altre cose assicurate dalla rottura di lastre esterne.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 7.7 della presente Sezione.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di euro 100,00.

Nel caso in cui sia assicurata anche la partita "Fabbricato", la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.1 della presente Sezione e di quanto previsto da eventuali clausole speciali, in questo ultimo caso limitatamente alla parte di danno rientrante nelle franchigie previste da tali clausole speciali ferma comunque la franchigia prevista al comma precedente..

Art. 2.3

conseguenza di sinistro indennizzabile

Spese sostenute in In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto con un massimo di euro 50.000,00 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 7.7 della presente Sezione le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro.

> Se richiamato tra i "codici di clausole speciali" il codice G309 i limiti sopraindicati si intendono elevati al 20% dell'indennizzo dovuto con un massimo di euro 150.000.00.

Art. 2.4

Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità dell'Assicurato

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e se indicato in polizza il relativo massimale, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere – per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge relativamente ai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi (vedi garanzia addizionale 1 Ricorso Terzi).

3. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 3.1

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che in tutti i casi sopra indicati l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione di incendio o relativi rischi complementari;
- e) a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- f) determinati da dolo dell'Assicurato;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1

Caratteristiche del Fabbricato

Il fabbricato assicurato nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte, è costruito con strutture portanti verticali incombustibili (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato), con pareti esterne e copertura del tetto pure in materiali incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/10 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici. L'armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

Possono, tuttavia, esistere uno o più fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte, la cui area complessivamente coperta non supera, però, 1/10 di quella totale coperta, nonché, senza alcun limite, le tettoie per il riparo di autoveicoli purché separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Art. 4.2

causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 4.3

Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile, la Società rinuncia - salvo il caso di dolo - all'azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili del sinistro, a condizione che l'Assicurato:

- ne faccia motivata richiesta entro 30 giorni dall'accadimento del sinistro;
- non eserciti, verso i responsabili medesimi, l'azione di risarcimento.

Art. 4.4

Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato

Qualora sia stato convenuto:

- lo scoperto, la Società, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri:
- la franchigia, la Società, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, la indennità viene determinata ai sensi dell'art. 2.9 della Parte Comune senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 4.5

Buona fede

Si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza tramite le dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nel fabbricato assicurato e/o contenente le cose assicurate.

Le inesatte od incomplete dichiarazioni rese dal Contraente o dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno, a parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice Civile, la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso solo se riguardino circostanze di cui al comma precedente che siano durevoli e il Contraente o l'Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave. Negli altri casi la Società avrà comunque diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggiori rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se successiva, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4.6

Cose non appartenenti al Contraente o in

La presente assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro peraltro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni.

comproprietà

L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 4.7

Diritto di ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.

Art. 4.8

Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione:

- che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso;
- che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto dall'art. 3.1 lettera g) della presente Sezione:
- che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 75.000,00.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile fornita alla Società dall'Assicurato che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a euro 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che il danno interessi la partita "Fabbricato", la determinazione dell'acconto di cui sopra relativo a tale partita è effettuata senza tenere conto del "valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al "valore a nuovo", che sarà determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

5. CLAUSOLE SPECIALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO MASSIMALE

1.

Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio

che abbia colpito le cose assicurate.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di

servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, comprese le "Cose consegnate", salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- alle "Cose non consegnate";
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

6. CLAUSOLE SPECIALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE

CODICE G022

Danni indiretti

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art. 3.1 lettera i) della presente Sezione, la Società pagherà un indennizzo supplementare nella misura del 20% a titolo di danni indiretti.

Detto indennizzo verrà calcolato - partita per partita – applicando la percentuale sopraindicata all'importo del risarcimento per danni diretti e materiali alle cose assicurate con le partite "Fabbricato" e "Contenuto".

Resta peraltro inteso che la Società non è comunque tenuta a pagare, per ogni partita, importo maggiore della relativa somma assicurata, anche se l'importo del risarcimento per danni diretti e materiali aumentato del predetto 20% dovesse superare la precitata somma.

CODICE G523

Eventi speciali

La Società risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate con le partite "Fabbricato" da:

A - Eventi sociopolitici

persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dalle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

La presente garanzia è prestata anche a parziale deroga dell'art. 3.1 lettera b) della presente Sezione.

Sono esclusi i danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate per oltre 5 giorni consecutivi;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata.

Inoltre, premesso che per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte; relativamente ai danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da atti di terrorismo, in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di assicurazione, importo superiore al 50% della somma assicurata.

B - Eventi atmosferici

uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti. Sono esclusi i danni:

- subiti da "lastre esterne", serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici e simili come pure le baracche in legno o plastica ed i fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nonché enti posti sotto gli stessi o all'aperto;
- subiti da lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve,

valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata.

Se in polizza, alla voce "codici di clausole speciali", viene indicato anche il **codice G306**, la Società, a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino ad un massimale di euro 15.000,00 per singolo sinistro, dei danni causati dalla grandine:

- alle "lastre esterne", serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- alle lastre di cemento-amianto e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

C - Ordigni esplosivi

esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti al precedente punto A.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 300,00
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata.

D- Fenomeno elettrico

correnti, scariche od altri fenomeni elettrici (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica), a deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 lettera e della presente Sezione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di euro 300,00 per ogni singolo sinistro.

La Società non risponde dei danni:

- a) alle "Apparecchiature elettroniche" così come definite alla voce "Definizioni";
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Agli effetti di questa garanzia, in ogni caso, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore a euro 3.000.00.

Tale importo si intende elevato a:

- euro 10.000,00 se indicato in polizza tra i "codici di clausole speciali" il codice FE10;
- euro 20.000,00 se indicato in polizza tra i "codici di clausole speciali" il codice FE20.

E - Sovraccarico Neve

Sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di crollo parziale o totale del tetto dovuto al sovraccarico stesso.

Sono esclusi i danni da gelo, valanghe e slavine nonché quelli verificatisi in fabbricati in costruzione o in rifacimento.

Sono esclusi altresì i danni verificatisi in fabbricati che non risultassero conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

Per ogni sinistro è pattuito uno scoperto del 10% col minimo di euro 500,00 ed un limite di indennizzo, per ogni partita, pari al 50% della relativa somma assicurata.

Qualora i fabbricati non risultassero conformi alle norme di legge vigenti al momento del sinistro sui sovraccarichi di neve, in seguito a norme introdotte successivamente al momento della costruzione ma non aventi effetto retroattivo, la percentuale di scoperto si intenderà elevata al 15%.

F - Acqua condotta

fuoriuscita di acqua condotta, esclusa l'acqua piovana, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate o del maggior immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte. Sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, gelo, traboccamento o rigurgito di fognatura.

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 Relativamente ai fabbricati assicurati, la garanzia comprende altresì, fino alla concorrenza di euro 4.000,00 per periodo di assicurazione, le "spese di ricerca e riparazione" e cioè:

- le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo relativo a tali spese verrà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 300,00.

Se in polizza viene indicato, invece del codice G523, il codice G522, le garanzie di cui ai punti D (Fenomeno elettrico), E (Sovraccarico neve) ed F (Acqua condotta) si intendono escluse, e la garanzia eventi speciali si intende composta solo dai punti A), B) e C), ferma restando l'applicazione del recesso.

Recesso

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie di cui alle lettere A (Eventi atmosferici), B (Eventi sociopolitici) ed E (Sovraccarico neve) mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota, di pertinenza delle garanzie a cui è stato dato recesso, indicata in polizza sotto la voce "premio annuale garanzie rescindibili" (comprensivo della relativa imposta).

In caso di recesso da parte della Società questa, trascorso il preavviso, metterà a disposizione del Contraente la parte relativa al periodo di rischio non corso del premio (al netto dell'imposta) pagato per la predette garanzie a cui è stato dato recesso.

Lastre interne

L'assicurazione "rottura delle lastre esterne" si estende, per una somma fino a euro 2.000,00, alle lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide collocate all'interno dei locali dell'esercizio su:

- vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio;
- banchi, mensole e tavoli facenti parte del "Contenuto".

Sono escluse le cornici e le fonti di luce.

Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 7.7 della presente Sezione.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di euro 100,00.

La Società risponde inoltre, nell'ambito della somma assicurata sopra indicata, anche di eventuali danni causati al "Contenuto" dalla rottura di lastre interne.

7. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 7.1

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile:
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Inoltre il Contraente o l'Assicurato deve:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 7.2

dolosa del danno

distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7.3

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7.4

Mandato dei Periti I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art. 2.4 della Parte Comune, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'art. 7.1 della presente Sezione;
- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'art. 7.5 della presente Sezione;
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 7.3 lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 7.5

Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) per il **Fabbricato** si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area:
- b) per il **Contenuto** e le **Lastre esterne** si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
- c) per le **Cose dei clienti** si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause.

Art. 7.6

Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per i beni rientranti nella partita **Fabbricato**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi:
- il secondo detto "supplemento di indennizzo" pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non potrà superare il doppio del primo valore come sopra calcolato.

Per i beni rientranti nella partita **Contenuto** e nella partita **Lastre esterne** l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- il secondo detto "supplemento di indennizzo" pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non potrà superare il doppio del primo valore come sopra calcolato.

In ogni caso:

- per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli Archivi, la determinazione del danno si farà con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento

- stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico.
- per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- per le **raccolte e collezioni** si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per i beni rientranti nella partita **Cose dei clienti** la determinazione del danno è dato, per le cose distrutte, dal valore che le cose avevano al momento del sinistro e, per le cose danneggiate, dal costo di riparazione col limite del valore al momento del sinistro.

Inoltre, se assicurata la partita "Apparecchiature elettroniche", per la determinazione del danno relativamente a quanto previsto all'art. 2.3, vale quanto di seguito riportato:

- per le Apparecchiature elettroniche si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:
 - per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro "valore a nuovo"
 - per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d'uso intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo":
- per i **Programmi in licenza d'uso** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi.

Per gli Archivi informatici l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la ricostruzione dei dati e dei "Programmi di utente".

Art. 7.7

Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, esclusa la partita "Cose dei clienti", valutato in base ai criteri dell'art. 7.5 della presente Sezione, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10% (ovvero 20% limitatamente alla partita "Lastre esterne"), la Società risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Nel caso in cui sia operante il disposto dell'art. 2.7 "Indicizzazione" della Parte Comune – pertanto in polizza **non è riportato** tra i "codici di clausole speciali" il **codice A343** – per i sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro e con il massimo complessivo di euro 2.500,00, non

si farà luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto". Nell'effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in contratto.

Per le "cose dei clienti" il capitale assicurato indicato in polizza rappresenta il massimo indennizzo per cliente. Qualora il numero dei posti letto al momento del sinistro sia superiore a quello indicato in polizza, il massimo risarcimento per cliente sarà proporzionalmente ridotto.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati come un unico cliente e il limite di garanzia di cui sopra viene elevato del 50%.

Per "Archivi" e "Supporti informatici" nonché per "Preziosi", "Valori" ed "Effetti personali" di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1097 del Codice Civile.

Art. 7.8

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto dall'art. 3.1 lettera g) della presente Sezione. Relativamente alla partita "Fabbricato", il pagamento del "supplemento d'indennizzo" è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 7.9

Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi La Società non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato la liquidazione od il pagamento dell'indennizzo.

Art. 7.10

Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

FINE TESTO SEZIONE

mod. VO10/02

"AL COMPLETO" RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATO

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Responsabilità Civile verso terzi derivante dalla proprietà di fabbricato adibito a struttura ricettiva

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente e accidentalmente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in qualità di proprietario del fabbricato, o di parte dello stesso, la cui ubicazione è indicata in polizza e adibito all'attività ricettiva pure indicata in polizza nonché ad attività accessorie.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale a qualsiasi attività avente per oggetto il fabbricato e relative pertinenze e accessori;
- d) le Società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da:
 - sostanze radioattive, accelerazione di particelle atomiche, trasmutazione del nucleo dell'atomo;
 - amianto o da prodotti contenenti l'amianto;

- onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- di qualunque natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trova si nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) da esplosivi
- d) da lavori edili rientranti nell'ambito del D. Lgs. 494/96 e, comunque, comportanti sopraelevazioni, ampliamenti o demolizioni nonché i danni a cose che si trovano nei fabbricati dove si svolgono ristrutturazioni;
- e) da circolazione su strade ad uso pubblico o aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché di natanti a motore e di aeromobili;
- f) da furto
- g) a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio;
- h) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate;
- i) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- j) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- k) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;
- l) derivanti da attività svolte da coloro che occupano il fabbricato e, in ogni caso, dei quali l'Assicurato dovesse rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- m) a condutture e impianti sotterranei nonché a fabbricati e cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)

Art. 3.1

Accessori e pertinenze del fabbricato

Ad integrazione dell'art. 1.1 della presente Sezione, oltre alla responsabilità civile connessa alla proprietà della costruzione edile e delle opere murarie e di finitura, l'assicurazione comprende la responsabilità civile connessa a:

- a) impianti fissi al servizio del fabbricato, compresi gli ascensori e le antenne nonché tutto quanto è considerato immobile per natura o destinazione; i danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti suddetti;
- b) serramenti, porte, finestre, tappezzerie e rivestimenti, affreschi, statue e decorazioni se ed in quanto non apportati da coloro che occupano il fabbricato;
- c) le dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti nonché le recinzioni;
- d) gli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato e relativi cancelli o portoni comunque

azionati, muri di cinta o recinzioni in genere, aree verdi inclusa la caduta accidentale di alberi o di loro parti.

Art. 3.2

Condomini

Ad integrazione dell'art. 1.1. della presente Sezione, si intende compresa anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato, in qualità di condomino, per i danni causati dalle parti comuni, limitatamente alla quota di responsabilità e con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini

Art. 3.3

Committenza lavori

Qualifica di terzi - A parziale deroga di quanto disposto nell'art. 1.1 lett. c) della presente Sezione sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvalga in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori e riparazioni aventi per oggetto il fabbricato, purché tali lavori non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e, comunque, non comportino sopraelevazioni, ampliamenti o demolizioni.

> La garanzia opera limitatamente agli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dai prestatori d'opera nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

> La garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro

Art. 3.4

Danni a cose

Per i danni a cose si applica una franchigia assoluta di euro 150 per sinistro.

Per i danni a veicoli la franchigia di cui al primo comma si intende elevata a euro 300 e operante per ciascun veicolo danneggiato. Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.

Art. 3.5

Danni da interruzione di attività

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto.

La garanzia opera fino a concorrenza del limite del 20% del massimale per sinistro e comunque, per i danni da mancato uso del fabbricato, fino ad un massimo di euro 200.000 per anno assicurativo.

RESPONSABILITÀ CIVILE

4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1

Obblighi in caso di sinistro

La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In ogni caso l'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro cinque giorni dalla data della notifica

Art. 4.2

Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

5. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 5.1

Valore del fabbricato

Ai sensi dell'art. 2.1 della Parte Comune a tutte le Sezioni il Contraente-Assicurato dichiara al momento della stipulazione del presente contratto il valore del fabbricato (indicato in polizza, nell'ambito della Sezione Incendio, alla voce "Somma assicurata fabbricato") che corrisponde al "valore a nuovo", intendendosi per tale, convenzionalmente, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area.

Qualora nel corso della durata del contratto il valore determinato a norma del comma precedente e indicato in polizza fosse soggetto a variazione e l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare variazioni in aumento di tale valore, ai sensi dell'art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile

(regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore al 15% del valore indicato in polizza.

L'indicizzazione prevista dall'art. 2.7 della Parte Comune a tutte le Sezioni si applica anche al valore del fabbricato, indicato in polizza alla voce sopra indicata, salvo che l'indicizzazione sia resa non operante dal richiamo del codice A343.

Art. 5.2

Limiti di indennizzo -Pluralità di assicurati L'assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza in relazione alla Sezione Responsabilità Civile (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 4.2 della presente Sezione).

Il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso, il massimale per persona rappresenta il limite di indennizzo per i danni relativi a ciascuna persona danneggiata, mentre il massimale per danni a cose rappresenta il limite di indennizzo per i danni a cose relativi a tutte le persone danneggiate. Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti – sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

FINE TESTO SEZIONE